



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

ORDINANZA SINDACALE N. 11 / 2026

OGGETTO: RISCHI PER LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITA' DI UN IMMOBILE SITO IN VIA XX SETTEMBRE

IL SINDACO

Viste le segnalazioni pervenute dal vicinato che lamentavano la provenienza di odori nauseabondi nelle vicinanze della via XX Settembre, sono state avviate delle attività di verifica da parte delle autorità di vigilanza.

Dato atto che in data 12/07/2026 i Vigili del Fuoco hanno individuato come fonte degli odori molesti un immobile localizzato nella via XX Settembre al n. 19, all'interno del quale è stata successivamente rinvenuta la salma del Sig. XXXXXXXX nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX e residente in vita a XXXXXXXX in Via XXXXXXXX..

Considerato che a seguito del rinvenimento e della constatazione delle cause della morte, la salma che si trovava in avanzato stato di decomposizione, è stata rimossa e tumulata presso il civico cimitero.

Preso atto che risulta necessario provvedere con la massima urgenza alla disinfezione, sanificazione e bonifica dell'appartamento che attualmente continua a versare in una condizione di insalubrità e che continua a sprigionare all'esterno i miasmi derivati dai fenomeni trasformativi della salma.

Dato atto che non vi sono eredi diretti del defunto che possano farsi carico immediatamente delle operazioni.

Evidenziato che non è possibile attendere il completamento dell'iter di successione ereditaria che individuerà gli eredi legittimi che dovrebbero occuparsi della bonifica.

Tenuto conto che:

- E' stata rappresentata una situazione meritevole di urgentissima e improcrastinabile valutazione dello stato dell'immobile in questione, per l'attivazione delle conseguenti e necessarie operazioni finalizzate al ripristino delle condizioni ordinarie di salubrità e di igiene pubblica.
- Che i proprietari, a termini di legge, sono obbligati a garantire che l'immobile venga mantenuto in condizioni tali da non causare pericolo per salute e la pubblica incolumità.
- Il caso di specie riguarda un fabbricato di proprietà privata posto all'interno del centro abitato che affaccia sulla pubblica via, l'ordinanza dovrà essere limitata agli aspetti di tutela della salute pubblica non altrimenti fronteggiabili con i mezzi ordinari.
- Risulta necessaria l'emissione di Ordinanza contingibile e urgente da parte del Sindaco a carico degli eredi, ai sensi dell'art. 50 e art. 54 del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica.

Attesa la necessità di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica e privata.

Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato 15.04.2004 n.2144 a mente della quale "l'esistenza di

un'apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, determinate situazioni, non preclude l'esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente è [...] quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo di rimedi ordinari offerti dall'ordinamento giuridico".

Considerato che nell'ipotesi in cui dovessero emergere presunti danni arrecati ai terzi, considerando che le presenti verifiche non possono spingersi fino alla ricostruzione completa dei rapporti privatistici o alla soluzione delle controversie civilistiche complesse, questi afferiscono esclusivamente alla sfera del contenzioso tra privati e la tutela dei propri diritti dovrà essere fatta eventualmente valere in ambito giuridico in quanto la competenza dell'amministrazione non può sostituirsi a quella del giudice civile.

Dato atto che, per la particolare urgenza di procedere, non è possibile indugiare oltre e seguire il normale iter amministrativo.

Visto lo Statuto Comunale.

ORDINA

L'immediata sanificazione e bonifica dell'immobile localizzato in Via XX Settembre al n. 19, censito al Catasto al Fg. 19 mapp. 1165 sub. 2, l'interdizione all'accesso all'immobile e alle sue pertinenze e l'interruzione di ogni eventuale operazione nel medesimo fabbricato fino al ripristino delle condizioni di salubrità.

PREAVERTE

L'accesso all'immobile potrà avvenire solo a seguito della dimostrazione dell'avvenuto ripristino delle condizioni di salubrità che dovrà essere attestato da parte di impresa specializzata.

Che i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio a cura dell'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione alla proprietà. L'Amministrazione provvederà al recupero coattivo delle spese interamente sostenute in danno agli eredi individuati a seguito del completamento dell'iter di successione.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.
- Notificata alla proprietà dell'immobile al completamento dell'iter di successione ereditaria che individuerà gli eredi legittimi.
- Notificata a tutti gli organi di vigilanza e alle forze di polizia.
- Notificata alla ASL Sulcis – Dipartimento di Prevenzione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
- Notificata al Responsabile dell'Area Servizi del Comune di Carloforte.

DEMANDA

Agli agenti della Polizia Locale il controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

Al Responsabile dell'Area Servizi del Comune di Carloforte di provvedere utilizzando il capitolo di bilancio di competenza ed istituito allo scopo.

AVVERTE

Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

COMUNICA

A norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Li, 14/07/2026

IL SINDACO
ROMBI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)